



Osservatorio Permanente

Sulle Comunità di Pace e in Resistenza Civile NONviolenta in Colombia

Della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!

Azioni di appoggio e accompagnamento –

Traduzione e diffusione in Italia di documenti sui diritti Umani

Colombia:

I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI SOTTO MINACCIA

Campagna internazionale per il diritto a difendere i diritti umani

Raccomandazioni allo Stato e al Governo della Colombia

1. Porre fine all'impunità nei confronti delle violazioni contro i/le difensori/e

1.1. Che la Unità Nazionale dei Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario investighi e centralizzi tutte le denunce, le minacce e le violazioni dei diritti umani contro i difensori e le difensore

- Identifichi la catena di responsabilità di comando nei crimini
- Si seguano i casi fino a che non si ottenga giustizia
- Si rendano pubblici i risultati in modo periodico

1.2. Che tutte le investigazioni sulle violazioni contro i difensori e le difensore dei diritti umani che coinvolgono membri della forza pubblica vengano portate innanzi la giustizia penale ordinaria e non della giustizia penale militare, così come è stato segnalato reiteratamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il Sistema Interamericano e dalle raccomandazioni della Officina dell' Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

1.3. Che si ritirino dalle Fiscalie i delegati delle brigate militari, per assicurare la indipendenza e imparzialità nelle loro investigazioni e offrire garanzie ai difensori e alle difensore dei diritti umani e le vittime che difendono.

2. Porre fine all'uso distorto dell'intelligence statale

2.1. Garantire che i/le difensori/e dei diritti umani abbiano accesso alla informazione contenuta negli archivi dell'intelligence, come è garantito dalla Costituzione e dalla Legge "Habeas Data " del 2008.

2.2. Garantire che non si raccolgano le informazioni che i/le difensori/e dei diritti umani ottengono solamente tramite il lavoro che svolgono. Qualsiasi informazione raccolta così è illegale, come lo stabilisce la Sentenza T-1037 del 2008 della Corte Suprema di Giustizia, e di conseguenza non deve essere utilizzata, per esempio come si evidenzia in un processo penale.

2.3. Che le autorità statali, sotto il coordinamento della Procura Generale della Nazione e sotto la supervisione del Sistema delle Nazioni Unite, realizzino revisioni rapporti dell'intelligence, per escludere tutta l'informazione senza fondamento che incrimina o pregiudica qualsiasi persona, in particolare i/le difensori/e.

2.4. Che la Fiscalía Generale della Nazione investighi gli usi indebiti e illegali dei rapporti dell'intelligence e che si mostrino i progressi immediati e concreti nelle investigazioni penali e disciplinari che si raggiungono contro tutti i funzionari implicati nelle intercettazioni illegali del DAS, tanto coloro che diedero l'ordine quanto coloro che l'esegirono.

3. Porre fine alle segnalazioni sistematiche

3.1. Che il Presidente della Repubblica e gli alti funzionari del Governo riconoscano con ampia diffusione pubblica la legittimità e l'importanza del lavoro dei/delle difensori/e dei diritti umani, si astengano dal fare dichiarazioni che screditino il loro lavoro e condannino gli attacchi contro di loro.

3.2. Che la Procura Generale della Nazione cominci i processi disciplinari di ufficio contro tutti i funzionari che con i loro commenti pubblici, la loro azione o la loro omissione, promuovono o permettono violazioni ai diritti umani dei/delle difensori/e, faccia rapporti periodici e pubblici, vigili sul compimento delle Direttive Presidenziali 11 del 1997, 07 del 1999, 07 del 2001 e la Direttiva Ministeriale 09 del 2003, e faccia formazione preventiva ai funzionari pubblici.

3.3. Che il Presidente della Repubblica emetta una nuova Direttiva Presidenziale nella quale ordini a tutte le autorità di riconoscere, rispettare e proteggere il lavoro dei/delle difensori/e dei diritti umani.

4. Porre fine ai processi giudiziari senza fondamento

4.1. Che la Fiscalía Generale della Nazione crei una unità speciale al fine di coordinare l'esame e la supervisione di tutte le investigazioni penali che esistono contro i/le difensori/e dei diritti umani.

Questa unità deve risultare adeguata e opportunamente, quando è il caso, rispetti gli standard del dovuto processo e deve immediatamente chiudere il caso quando si riscontra che la investigazione non ha fondamento.

4.2. Che si aprano i processi penali e disciplinari contro ogni fiscale o qualsiasi altro funzionario pubblico che abbia violato la legge investigando sui/sulle difensori/re dei diritti umani con l'utilizzo di indizi falsi o privi di fondamento e che si comminino le sanzioni previste.

4.3. Che i fiscali respingano qualsiasi testimonio che è manifestamente inverosimile, cessino di influire i testimoni nella loro esposizione di dichiarazioni e valutino con cura la testimonianza degli ex combattenti e degli informatori che ricevono benefici dal processo di reintegrazione o altri benefici.

5. Migliorare in modo strutturale i programmi di protezione per le persone a rischio

5.1. Che il programma di protezione sia rivisto e si concordino, mediante consultazioni dirette con i/le difensori/re dei diritti umani, i cambiamenti che sono necessari per garantire che risponda alle necessità degli stessi in tutte le regioni del paese.

A) Che il Ministero degli Interni e della Giustizia crei una unità speciale in grado di coordinare le procedure di sicurezza, il cui piano deve essere concertato con gli stessi/e beneficiari /e

B) Che si crei un meccanismo che garantisca le scorte e che gli autisti assegnati non abbiano né abbiano avuto vincoli con gruppi armati illegali e che non utilizzino la loro auto per realizzare lavori di intelligence per i loro protetti/e.

C) Che negli studi del rischio e applicazione del programma si tengano in conto le specificità di coloro che sono leader, le funzioni o lavori di sostegno che accompagnano le persone minacciate, e i rapporti che elaborano Entità come il Sistema di Pronto Intervento della Defensoria del Pueblo, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, le organizzazioni sociali e altre ONG.

D) Che il Ministero degli Interni e di Giustizia offra protezione temporanea e immediata (entro le 48 ore dall'inoltro del sollecito) alla persona/organizzazione che lo richiede, nell'attesa che si valuti la sua situazione di rischio.

E) Che la protezione delle persone a rischio non si realizzi tramite imprese di sicurezza privata.

5.2. Che il Programma di Protezione del Ministero degli Interni e di Giustizia, una volta che sia stato adattato e rivisto, abbia le risorse finanziarie sufficienti a garantire l'effettiva esecuzione delle misure assegnate per la protezione dei/delle difensori/e.